



**CAPITOLATO SPECIALE DELL' APPALTO CONCORSO  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI FORNITURA E RELATIVA INSTALLAZIONE  
DI DUE ACQUASCIVOLI PER LA PISCINA COMUNALE DI VIA ROMA  
Importo a base di gara €55.000,00 IVA compresa**

**ART. 1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO**

Costituisce oggetto dell'appalto la predisposizione del progetto esecutivo nonchè la realizzazione e posa in opera di un acquascivolo modello Toboga e un acquascivolo modello Miniscivolo per bambini, con materiali e aventi dimensioni da individuarsi in relazione alle caratteristiche del progetto.

Nella definizione dei contenuti e dell'idea grafica si dovrà tenere conto di un pubblico giovane.

Il progetto complessivo dovrà comprendere: l'ideazione, lo studio e la realizzazione degli acquascivoli più adatti all'impianto natatorio in oggetto.

A tale scopo, sono pubblicate sul sito Internet del Comune di Prato le fotografie e la pianta dell'impianto sportivo, nella quale è indicato il luogo di posizionamento degli acquascivoli.

Il corrispettivo dovuto è quello indicato nell'offerta economica e sarà determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime, e si riterrà, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio.

Dovranno essere compresi nel prezzo offerto tutte le opere di carpenteria, idrauliche, elettriche ed edili necessarie per l'esecuzione del progetto. In particolare sono comprese nell'offerta tutti gli oneri per l'esecuzione delle opere edili necessarie quali lo smontaggio e/o demolizione della pavimentazione, la formazione delle fondazioni secondo la tipologia indicata nel progetto presentato, la successiva ripresa delle pavimentazioni e di ogni altro elemento architettonico per dare lo spazio perfettamente compiuto e pronto alla consegna.

L'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna ulteriore pretesa economica per l'esecuzione di dette opere.

L'aggiudicatario provvederà a recintare il cantiere per garantire la sicurezza della merce depositata, disponendo idonea misura a riguardo e/o idonea polizza di assicurazione contro il furto.

La stazione appaltante non è responsabile di eventuali furti o danneggiamenti sulla merce lasciata in deposito dall'aggiudicatario presso la piscina.

Sono a carico dell'aggiudicatario lo scarico dei materiali, la loro movimentazione in cantiere, le gru o altri mezzi di sollevamento compresi i ponteggi.

L'amministrazione Comunale fornirà i servizi di cantiere quali energia elettrica e acqua.

**ART. 2 – GARA E AGGIUDICAZIONE**

La gara si svolgerà secondo il metodo dell'appalto- concorso, ai sensi del R.D. N. 827/24 artt. 40 e 91 (preferibilità economico tecnica del progetto) e, per quanto non previsto, sarà applicata, in quanto applicabile, per analogia la normativa di cui al D. Lgs n.358/97 e s.m.i, fermo restando che trattasi di procedura sotto soglia avuto riguardo all'ammontare dell'importo a base di gara soggetto a ribasso.

L'affidamento sarà aggiudicato in base all'esito della valutazione dell'offerta (concernente sia la predisposizione di progetto esecutivo della fornitura, sia le conseguenti modalità attuative e relativi servizi complementari) che abbia ottenuto il miglior punteggio assegnato dalla Commissione giudicatrice sulla scorta dei seguenti parametri, da ricondursi alla preferibilità economico tecnica del progetto, assumendo 100 il punteggio massimo a disposizione della Commissione stessa:

1. contenuti e completezza della proposta (progetto esecutivo) sia con riferimento alla fase progettuale che esecutiva-realizzativa avuto riguardo:
  - all'innovatività e originalità del progetto max punti 20
  - all'integrazione dell'opera con il contesto ambientale max punti 15
  - al numero di spirali inserite nel progetto max punti 10

FINO AD UN MASSIMO di 45 PUNTI.

2. esperienza professionale (attestata da curriculum) dell'impresa partecipante:
  - n° acquasivoli realizzati in piscine pubbliche e/o private (1 punto per ciascun modello realizzato)

FINO AD UN MASSIMO DI 10 PUNTI

3. Materiali utilizzati per la realizzazione della fornitura, con particolare riferimento alla manutenzione e curabilità degli stessi:

FINO AD UN MASSIMO DI 15 PUNTI

4. Costo complessivo della realizzazione della fornitura (comprensivo del progetto esecutivo e della realizzazione dello stesso):

FINO AD UN MASSIMO DI 30 PUNTI: 1 punto per ogni punto percentuale di ribasso sull'importo a base di gara.

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida ovvero si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara in caso di motivati interessi superiori.

L'aggiudicazione definitiva avverrà con atto determinativo formale.

### **ART. 3 - SVINCOLO DELL'OFFERTA**

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta a partire dal 180° giorno dall'espletamento della gara, qualora non sia stata ancora notificata l'aggiudicazione definitiva.

### **ART. 4 – CONSEGNA DELLA FORNITURA**

La fornitura oggetto di appalto dovrà essere installata entro 50 giorni e decorreranno dalla data dell'ordine da parte del Servizio Sport e Politiche Giovanili.

Il Comune si riserva la facoltà di introdurre variazioni per cause di forza maggiori motivate.

L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, consegna e montaggio nel luogo indicato nell'ordine di fornitura.

Il Servizio Sport e Politiche Giovanili non provvederà in nessun caso alla liquidazione delle fatture che non siano conformi agli ordini emessi dal Servizio stesso.

Nel caso in cui la fornitura avvenga con un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi, rispetto al termine indicato al comma 1 del presente articolo, l'Ente ha facoltà di svincolarsi dagli obblighi con la ditta aggiudicataria e, conseguentemente, provvederà a trattare con la ditta seconda classificata, fatta salva ogni possibilità di rivalsa per i danni subiti.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire all'Amministrazione i materiali e le attrezzature indicati nel progetto esecutivo ed in conformità con tutte le norme di sicurezza vigenti in materia, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, ivi comprese eventuali normative che dovessero sostanzialmente ed imprescindibilmente modificare i materiali oggetto della fornitura. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore. Quest'ultimo non potrà avanzare ulteriore pretesa di compensi nei confronti dell'Amministrazione.

Il luogo di consegna della fornitura è la piscina di via Roma n° 258 Prato

### **Art. 5 – Cessione del contratto**

E' fatto assoluto divieto al fornitore di subappaltare o cedere, a qualsiasi titolo il presente contratto o parte delle attività oggetto della fornitura, a pena di nullità.

In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

### **ART. 6 – Garanzie e certificazioni**

La fornitura dovrà essere eseguita a regola d'arte ed in conformità con quanto indicato nel progetto esecutivo presentato in sede di gara.

L'aggiudicatario garantisce che i materiali impiegati forniranno le prestazioni per cui sono stati progettati.

La garanzia dei prodotti è di 10 anni per le strutture portanti e carpenterie metalliche e 3 anni per gli altri elementi. Entro il periodo di garanzia l'aggiudicatario si impegna a intervenire con materiali, manodopera, e attrezzature e quant'altro necessario per ovviare ad eventuali difetti della fornitura.

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la conformità della fornitura alla normativa vigente ed a produrre tutte le attestazioni e certificazioni richieste dalla medesima.

Sono a carico dell'aggiudicatario l'ottenimento di concessioni, licenze, effettuazione di denunce di legge nonché in genere tutte le pratiche amministrative relative alla progettazione, costruzione e collaudo degli impianti.

Sono a carico dell'aggiudicatario gli eventuali calcoli statici della struttura e ogni onere e magistero per l'eventuale deposito del progetto presso l'Ufficio del Genio Civile.

In ogni caso, la certificazione fornita a fine lavori dovrà comprendere un certificato di idoneità statica a firma di un tecnico abilitato.

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri per il rilascio di permessi edilizi ove dovuti.

Al progetto dovranno essere allegate le specifiche tecniche dei materiali impiegati, con riferimento alla loro idoneità prestazionale e alla loro corrispondenza ai requisiti normativi in materia.

#### **ART. 7 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA**

Il Comune riconosce all'aggiudicatario quale corrispettivo, il prezzo offerto in sede di gara, IVA inclusa.

La fattura dovrà essere inviata al Servizio Sport e Politiche Giovanili che, previa verifica della regolarità della fornitura, procederà alla liquidazione entro i termini previsti dalla normativa vigente (la decorrenza dei termini si intende riferita al ricevimento della suddetta fattura presso il Servizio suddetto comprovata da apposito timbro a calendario).

La fattura dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

Data e numero dell'ordine di fornitura emesso;

Data e numero della determinazione dirigenziale di aggiudicazione della fornitura, con indicato il Capitolo e l'impegno;

Data e numero della documentazione di accompagnamento della merce;

Tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente – codice CAB – ABI ecc.);

Percentuale I.V.A. di legge;

Ogni altra indicazione utile.

#### **ART. 8 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'appaltatore dovrà garantire l'esecuzione della fornitura, nonché tutte le prestazioni accessorie che si rendessero necessarie per lo svolgimento della fornitura appaltata sulla base dell'offerta/progetto esecutivo come approvata dalla stazione appaltante.

L'appaltatore deve costituire garanzia fideiussoria pari al 5% dell'importo complessivo dell'appalto, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. La mancata costituzione di detta garanzia comporta la revoca dell'affidamento. La fideiussione dovrà contenere esplicito impegno dell'Istituto Bancario o Assicurativo a versare la somma garantita alla Tesoreria Comunale, nel caso in cui la stessa debba essere incamerata, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta in tal senso da parte di questa Amministrazione. La fideiussione dovrà essere costituita e prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., rimanendo in tal modo l'Istituto obbligato in solido con l'appaltatore fino al termine della gestione, nonché con esplicita rinuncia d'avvalersi della condizione contenuta nel 1° comma dell'art. 1957 c.c.;

L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione della regolare fornitura, dell'operato e della disciplina dei propri dipendenti.

In caso di mancata somministrazione delle forniture, il Comune ha facoltà di procedere, a spese dell'appaltatore, all'esecuzione d'ufficio, ovvero all'aggiudicazione al secondo classificato in sede di gara.

L'appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e alle cose.

Durante il periodo di affidamento dell'appalto l'aggiudicatario è direttamente responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali, sia del Comune che di terzi, che siano conseguenza del comportamento del personale adibito, nel caso di danni provocati da dolo, colpa grave o semplice negligenza. A tale scopo la Ditta dovrà stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità Civile (RC), e di responsabilità prestatori di lavoro (RCO), valevole per tutta la durata dell'appalto, consegnandone copia al Comune prima della sottoscrizione del contratto. Dalla polizza dovrà espressamente risultare che il Comune, i suoi beni ed il suo personale sono considerati terzi.

In caso di danni provocati da dolo o colpa grave dell'appaltatore o di suoi dipendenti l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto in danno dell'aggiudicatario.

L'Appaltatore dovrà rispettare tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica del personale, all'assicurazione degli operatori e alla previdenza sociale. Compete pertanto alla Ditta attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione ed assicurazione per infortuni sul lavoro delle previdenze varie, per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, TBC ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire durante l'affidamento del servizio per la tutela dei lavoratori. La Ditta dovrà essere in regola con tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare con quanto previsto dal D.Lgs. 19/9/94 n. 626.

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario è obbligato ad attuare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti, ovvero se receda da esse, e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino al loro rinnovo. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'Impresa contraente.

Nel caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, segnalata formalmente dalle Amministrazioni o dagli Enti Pubblici competenti in materia, anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali, il Comune provvederà a trattenere il 20% dei corrispettivi in pagamento, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette, senza che ciò consenta all'appaltatore di chiedere alcunché a titolo di danno o interessi sugli importi trattenuti. In caso di persistente inadempienza, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto con rivalsa dei danni subiti.

#### **Art. 9 – Penalità**

a) Ritardo nella consegna:

Qualora le consegne risultassero effettuate oltre i termini previsti dall'Art. 4, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale di €500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, fatta salva la facoltà di recesso prevista allo stesso Art. 4.

b) Fornitura non conforme all'offerta:

In caso di accertamento di vizi, difformità, difetti qualitativi di qualsiasi genere ovvero nel caso in cui la fornitura consegnata presenti caratteristiche diverse rispetto all'offerta presentata l'Amministrazione contesterà al fornitore le anomalie riscontrate nel prodotto, mediante comunicazione scritta via fax, entro sessanta giorni dall'accertamento.

Il fornitore aggiudicatario dovrà provvedere all'eliminazione delle diversità contestate entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del fax.

Se trascorso tale termine l'aggiudicatario non avrà provveduto a quanto sopra, l'Amministrazione potrà a propria scelta optare tra la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto, la sostituzione dei beni ovvero l'acquisto dello stesso prodotto presso terzi fornitori, addebitando alla controparte l'eventuale maggior prezzo, a seconda della gravità del vizio accertato.

Resta ferma in ogni caso l'applicazione delle penali previste al punto a) "Ritardo nella consegna" del presente articolo, tenuto conto che i giorni di ritardo si calcoleranno dal giorno di consegna della fornitura non conforme e fino al giorno di riconsegna della fornitura conforme.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della medesima penale.

#### **Art. 10 – Risoluzione del contratto**

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a tutto danno e rischio del contraente, nei seguenti casi:

- a) Accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- b) Ritardo nelle consegne superiore a 5 giorni lavorativi rispetto ai termini stabiliti;
- c) In caso di cessione dell'azienda, di cessione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro e pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.

d) Negli altri casi espressamente previsti nel presente capitolato ed in quelli previsti dalla normativa e dai regolamenti comunali vigenti.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

La risoluzione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio.

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta classificatasi seconda nella graduatoria formulata nel verbale delle operazioni di gara e approvata con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

La Ditta concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, oltre che sulla cauzione definitiva, anche mediante trattenuta sui crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione stessa dall'Impresa aggiudicataria.

#### **Art. 11 – Trattamento dei dati**

Ai sensi della Legge 675/96 i dati forniti dalle Imprese sono dal Comune di Prato trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Prato.

#### **Art. 12 – Norme generali**

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa rinvio al Codice Civile, alle leggi ed ai regolamenti in vigore regolanti la materia, nonché al Bando di Gara.

#### **Art. 13 – Foro competente**

Per le eventuali controversie il foro competente è esclusivamente quello della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, ultimo comma del Codice di procedura Civile.